

## **Bonifica dei siti contaminati: Nuovo parere dell'ISS sul valore-limite del MTBE dopo l'entrata in vigore del Testo Unico ambientale**

**Franco Giampietro**

Due sintetiche riflessioni da "giurista" in merito al recente parere (tecnico) dell'ISS, datato 12 settembre 2006, sull'annoso problema del valore-limite di concentrazione accettabile per l'MTBE nelle acque sotterranee, nell'ambito dei procedimenti di bonifica.

La sollecitazione che muove l'Istituto non appare soltanto quella di "aggiornare" la serie di pareri, già formulati sul tema, a partire dal primo, qui richiamato, del 6 febbraio 2001, che ha dato l'avvio - com'è noto - ad un nutrito contenzioso, tuttora pendente innanzi al giudice amministrativo (avendo il MATT, in sede di conferenza di servizi, per le bonifiche dei siti di interesse nazionale, adottato tale valore-limite come *prescrizione vincolante per ogni tipo di scarico* delle acque, emunte dalla falda e sottoposte a preventiva depurazione). Consiste piuttosto, a nostro avviso, nella preoccupazione di ribadire, sia pure con argomentazioni, per alcuni aspetti, *nuove e diverse*, la *perdurante validità* del medesimo valore di riferimento (10 µ/l) per "proteggere cautelativamente la risorsa acque profonde" dalle "potenziali alterazioni", derivanti dal MTBE, *a fronte delle nuove disposizioni* del T.U. ambientale, in vigore dal 29 aprile 2006, oggetto di commento.

A tal proposito, richiamata la necessità di definire un valore per l'indicato parametro nelle "acque profonde", da assumere come soglia di contaminazione (CSC), "secondo la nuova normativa (D.Lgs. 152/2006)", l'Istituto precisa che l'originaria "assimilazione" del MTBE agli idrocarburi totali (dichiarata nel cit. parere del 2001) *non* va tenuta ferma in quanto l'MTBE "non è definibile come idrocarburo", ma "è appartenente alla famiglia degli eteri". Né, come noto, può essere definita come "una sostanza dotata di elevata tossicità".

Eppertanto, si ribadisce che tale assimilazione *non* era neppure fondata su "affinità di tipo tossicologico" (che, com'è noto, rappresentava il *criterio estensivo*, per introdurre nuovi parametri non elencati nelle tabelle del D.M. 471/1999; criterio *previsto* per la contaminazione

del suolo e del sottosuolo: v. All. I, par. 1, 5° periodo, del D.M. citato; ma *non previsto* per la contaminazione delle acque sotterranee: v. All. I, par. 3, tab. 2 del medesimo D.M.).

Di qui la *conseguenza* che il (nuovo) ingresso nel T.U.A. del parametro "*Idrocarburi totali espressi come n-esano*", con la relativa concentrazione limite di 350 µ/l, nella tab. 2 dell'All. 5, *non può essere assunto* - sottolinea il parere - come valore-limite *anche* per l'MTBE, "in considerazione dell'assimilazione effettuata *a suo tempo* da questo Istituto al parametro idrocarburi totali". Dichiarata, appunto, erronea.

Individuata, quindi, nel MTBE una sostanza che ha proprietà tali "da alterare profondamente *dal punto di vista organolettico* la qualità delle acque, in quanto fortemente odorigena", l'Istituto conclude che il valore di riferimento, originariamente proposto, per il parametro in esame "nelle acque sotterranee *non viene modificato* dalle recenti novità normative". Anche se poi aggiunge che, "in ogni caso" la concentrazione non dovrebbe "comunque" superare il "valore di soglia olfattiva, che è compreso in un range tra 20 e 40 µ/l, *in funzione della suscettibilità individuale*", così come affermato dall'U.S.E.P.A. (Agenzia di protezione ambientale statunitense) in uno specifico documento, allegato al parere.

*In definitiva* - se ho ben inteso - l'originario limite di 10 µ/l *non sarebbe insuperabile*, perché potrebbe, in alcuni casi, essere determinato *all'interno del range* tra 20 e 40 µ/l: il che non appare essere una conclusione *identica* a quella precedente, oltre che *diversamente* argomentata.

Il parere merita, peraltro, un'ulteriore sottolineatura.

L'Istituto, pur richiamando alcune delle nuove disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006, in materia di bonifica dei siti contaminati, in specie, quella sul fondamentale criterio della valutazione del rischio sito specifica (come concentrazione soglia di rischio per il suolo e per le acque, intesa quale "valore di intervento e valore obiettivo da raggiungere con la bonifica per un determinato sito" ...) non fa alcun accenno al disposto dell'art. 243 del medesimo T.U.A.

Interessa qui sottolineare che le argomentazioni tecniche, formulate nel parere in commento nonché i reiterati richiami alle acque "profonde", (ovvero alle acque sotterranee) *evidenziano*

*anche per il passato* ... (vale a dire: "per i procedimenti di bonifica effettuati secondo i criteri ex D.M. 471/1999, pure richiamati nel parere) la obiettiva *inapplicabilità* del prescritto limite del MTBE per gli *scarichi* delle acque di falda emunte e depurate *nelle acque superficiali*, e, quindi, nelle *acque marine* (e, *a fortiori*, nelle pubbliche fognature ...). Difformemente da quanto è stato *sempre* sostenuto dal MATT, almeno sino al 29 aprile 2006, (epperçì, imposto nelle prescrizioni delle Conferenze di servizi, in tema di bonifiche dei siti di interesse nazionale).

La riportata conclusione risulta *ora* superata dal disposto del comma 1 dell'art. 243, cit., che prevede l'applicazione dei valori-limite, già fissati dal D.Lgs. n. 152/1999 e ripresi dal D.Lgs. n. 152/2006, per tutti gli scarichi "in acque superficiali di cui al presente decreto", nell'ambito degli interventi di bonifica di un sito.

Ma di questa disposizione l'Istituto non dà conto o, comunque, potrebbe averla ritenuta *non rilevante* proprio perché, nella specie, si tratta di reimmettere le acque depurate *nelle acque sotterranee* e non di scaricarle nelle *acque superficiali* (secondo quanto è disposto dal comma 1 dell'art. 243, citato). Certo è che tale parere dovrà essere riesaminato alla stregua della disciplina speciale del comma 2 dell'art. 243 e delle regole tecniche, dettate in materia di bonifica. (Ma non è questa la sede per affrontare il problema interpretativo cennato).

Non resta, invece, pregiudicata la tesi, formulata anche in sede giurisdizionale, sotto il vigore del Decreto Ronchi, della illegittima introduzione nelle prescrizioni allo scarico o alla reimmissione in falda del parametro MTBE, non previsto nelle tabelle del D.M. 471/1999, per violazione del procedimento "vincolato", quale era stabilito *ex lege* dall'art. 17 del D.Lgs. n. 22/1997 per le *modifiche* o le *integrazioni del citato D.M. n. 471*; procedimento "aggirato" illegittimamente con la prescrizione ministeriale, pur se ausiliata dall'autorevole parere dell'ISS (cfr., per l'accoglimento di tale principio di diritto: TAR Campania, Sez. I, 3 maggio 2004, n. 7756/04) \*.